



Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per l'Università
Ufficio II

Prot.n. 4001

Roma, 20 dicembre 2007

Ai Rettori
Loro Sede

Al Direttore del CINECA

Al Presidente della CRUI

Al Presidente del CUN

Al Presidente del CNVSU

Al Presidente del CNSU

Loro Sedi

Oggetto: Progettazione dei corsi di studio ai sensi del D.M. 270/04.

Come è noto le Università possono adeguarsi a quanto previsto dal D.M. 270/04 e dai DD.MM. 16.3.2007, concernenti la determinazione delle classi di laurea e laurea magistrale, inserendo i propri corsi nella banca dati RAD entro il prossimo **31 gennaio 2008**.

Al fine di dirimere talune prospettate problematiche di natura interpretativa, si ritiene opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 1 c. 7 dei suddetti decreti ministeriali, sia per i corsi di laurea che per i corsi di laurea magistrale, le modifiche deliberate dai competenti organi accademici, debbono necessariamente contemplare le proposte di **adeguamento contemporaneo** di tutti i corsi di studio attivati nella medesima classe. Come necessario corollario, ne discende che:

- i corsi già attivati ai sensi del precedente ordinamento e per i quali le autorità accademiche non ne propongano la trasformazione, ai sensi dei predetti decreti del 16 marzo 2007, sono automaticamente disattivati, fatta salva naturalmente la possibilità per gli studenti già iscritti ai corsi stessi di concludere gli studi;
- i corsi di studio per i quali il relativo ordinamento sia stato approvato con apposito decreto direttoriale, potranno essere autonomamente attivati dalle singole autorità accademiche già a decorrere dal prossimo anno accademico 2008/2009;
- i corsi di studio per i quali le relative proposte di adeguamento non abbiano ottenuto il prescritto parere favorevole del CUN e conseguentemente non sia stato emesso il relativo decreto direttoriale di approvazione, potranno continuare a funzionare nel medesimo anno accademico consentendo, fatte salve le autonome deliberazioni dei competenti organi universitari, nuove immatricolazioni secondo il previgente ordinamento. È appena comunque il caso di precisare che, a decorrere dall'anno accademico 2010/2011, le classi delle lauree e delle lauree specialistiche di cui ai DD.MM. 4.8.2000 e 28.11.2000 sono soppresse inibendo in tal caso la possibilità di consentire nuove immatricolazioni secondo gli ordinamenti dettati dai predetti decreti.

Con particolare riferimento, poi, al disposto di cui all'art. 1, comma 8 dei predetti decreti ministeriali del 16 marzo 2007, si ricorda che in caso di attivazione, sulla base delle deliberazioni dei competenti organi accademici, di corsi di studio riordinati ai sensi della vigente disciplina, occorre procedere alla **contestuale disattivazione** del parallelo corso attivato ai sensi dei DD.MM. 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000.

Si ritiene inoltre necessario richiamare l'attenzione dei competenti organi accademici sulla esigenza di assicurare, nella fase della progettazione formativa dei corsi afferenti ad una medesima classe, il rispetto del vincolo dell'adeguata differenziazione degli stessi ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.M. 270/04, così come individuata quantitativamente in termini di CFU dall'art. 1, comma 2 dei predetti decreti ministeriali del 16 marzo 2007. Resta inteso che il mancato raggiungimento della prescritta differenziazione non può che determinare una progettazione formativa basata su un singolo ordinamento didattico. Tale ultima prescrizione non può naturalmente trovare applicazione nelle ipotesi di corsi di studio aventi identica denominazione e stessi obiettivi formativi (corsi replicati); questi ultimi ben possono trovare adeguata prospettazione nella fase dell'Offerta Formativa sia nella stessa sede, che in più sedi, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle università 2007/2009). Lo stesso principio si applica,

naturalmente, alla fattispecie del corso replicato con didattica frontale ovvero in teledidattica, previa espressa menzione nel RAD.

Con particolare riguardo, inoltre, ai corsi di laurea magistrale a troncone unico, sembra necessario segnalare, anche per corrispondere a particolari richieste di chiarimento, che agli stessi non appare applicabile il menzionato art. 10, comma 3 del D.M. n. 270/04, in ossequio al particolare ordinamento degli studi di tali corsi prescritto dalle specifiche Direttive dell'Unione Europea. A tale riguardo, è appena il caso di richiamare l'attenzione degli organi accademici deputati alla progettazione dei corsi afferenti alla classe di laurea magistrale LM4 /Architettura e Ingegneria edile-architettura, sugli indirizzi già richiamati dalle note ministeriali prot. n. 297 del 20 febbraio 2001 e prot. n. 679 del 2 marzo 2001.

Nell'ipotesi inoltre di applicazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 10 del D.M. 270/04, in attuazione di convenzione stipulata tra Atenei italiani, si sottolinea la necessità di contemporaneo inserimento nella banca dati RAD dell'ordinamento degli studi del corso di studio oggetto della convenzione stessa, da parte degli Atenei sottoscrittori, ferma restando la possibilità per un singolo Ateneo di procedere all'avvio della prescritta procedura di inserimento e di invio telematico a questo Ministero con contestuale visualizzazione agli Atenei convenzionati. Contemporaneamente andrà trasmessa copia cartacea della convenzione stessa. Tutti gli Atenei convenzionati dovranno comunque comunicare all'Ufficio II di questa Direzione Generale conferma della stipula della convenzione in disamina con nota cartacea.

In relazione a quanto sopra, nel richiamare la particolare attenzione dei competenti organi accademici in ordine agli indirizzi dettati con la presente nota, si confida nella collaborazione delle SSLL nell'attuale fase di trasformazione della Offerta Formativa di codesti Atenei ai sensi dei riferiti Decreti Ministeriali.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Antonello Masia)